

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Le nuove regole, previste dal disegno di Legge di Bilancio 2021 approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 16/11/2020, che disciplinano il credito di imposta sono valide per gli investimenti effettuati a partire **dal 16 novembre 2020 e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023.**

Il beneficio spetta se, entro il 31 dicembre 2022, l'ordine di acquisto risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Rispetto alla precedente formulazione, la nuova normativa si caratterizza per aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili, minori tempi di fruizione ed ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione.

La nuova disposizione comprende **anche i beni immateriali, precedentemente esclusi.**

Per un corretto inquadramento della disciplina occorre tener conto che:

- **agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020** si applica la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020;
- **agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino a dicembre 2022** trovano applicazione le nuove norme dettate del disegno di legge di Bilancio 2021.

Ambito applicativo soggettivo

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole fiscali di determinazione del reddito adottate.

L'agevolazione spetta anche agli esercenti di arti e professioni per gli investimenti in beni ordinari ("generici") non 4.0.

È inoltre confermato che, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito applicativo oggettivo e temporale

Beni materiali 4.0

Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti materiali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), sono previste **3 aliquote agevolative** (la disciplina previgente ne prevedeva 2) e viene fissato a **20 milioni di euro** (doppio rispetto al precedente limite) il tetto massimo di investimenti agevolabili.

Nuova disposizione (investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022)

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a **decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
-

Per gli investimenti effettuati a **decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Precedente disposizione (investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020)

Il beneficio è pari al:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Beni immateriali 4.0

Per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018) acquistati **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023**, il credito d'imposta è:

- 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 **effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020**, il beneficio è:

- 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Beni "generici" (precedentemente definiti "ordinari")

Per investimenti in altri beni strumentali, diversi da quelli ricompresi nei predetti allegato A e B della legge di Bilancio 2017, il disegno di legge di Bilancio 2021 estende il credito d'imposta ai **beni immateriali generici (finora esclusi)** ed aumenta sia la misura del beneficio che il limite massimo dei costi ammissibili.

Gli investimenti **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), beneficiano del credito di imposta nella misura del:

- **10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:**

1. 2 milioni di euro per i beni materiali;
2. 1 milione di euro per i beni immateriali.

- **15% del costo per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:**

3. 2 milioni di euro per i beni materiali;
4. 1 milione di euro per i beni immateriali.

Per gli investimenti effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

- **6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:**

5. 2 milioni di euro per i beni materiali;
6. 1 milione di euro per i beni immateriali.

Periodo di fruizione

Secondo le nuove regole, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere **dall'anno di entrata in funzione dei beni** ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0.

Secondo la disciplina precedente, invece l'utilizzo può partire a decorrere **dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni** ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997) in 3 quote annuali (ex 5 quote annuali di pari importo).

Le nuove regole prevedono inoltre che i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali "generici" in un'unica quota annuale.

Obblighi documentali

Viene disposto che è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento della norma di riferimento.

Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegati A e B annesso alla Legge di Bilancio 2017), *le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale della perizia o dell'attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa.*

Cumulabilità

Il credito d'imposta è in generale cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Irrilevanza fiscale

Il credito d'imposta è fiscalmente irrilevante ovvero:

- Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
- Non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP
- Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5 del Tuir.